

# Comune di Santi Cosma e Damiano

## Provincia di Latina

Verbale n. 67 del 8 marzo 2021

**OGGETTO:** Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale per l'anno 2021 e per il triennio 2021-23.

Il Revisore Unico, Rag. Fausto Gasperini,

Ricevuta:

in data 05.03.2021, la proposta di deliberazione n. 13 del 02.03.2021 da sottoporre alla Giunta comunale ad oggetto: Approvazione piano delle assunzioni per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023.

Approfondita la tematica alla luce:

- del D.Lgs. 75/2017;
- dell'art. 33, c. 2 del D.L. 34/2019;
- del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento della Funzione Pubblica del 17/03/2020 (G.U. n. 108 del 27/04/2020) avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni";

Considerato che la Legge 448/2001 all'articolo 19, comma 8, stabilisce che "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate".

Evidenziato che:

- l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e l'art. 91, comma 1, del TUEL, ai cui sensi gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale, al fine di assicurare migliore funzionalità dei servizi ed ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'art. 91, comma 2 del TUEL, ai sensi del quale gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;
- l'art. 89, comma 5 TUEL il quale stabilisce che gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché alla organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 6 del T.U. sul pubblico impiego di cui al decreto legislativo 165 del 2001 che sancisce: nelle amministrazioni pubbliche la consistenza e la variazione delle dotazioni sono determinate, previa verifica degli effettivi fabbisogni, in funzione delle finalità indicate nell'art. 1.

Considerato che:

- l'art. 33, c. 2 del D.L. 34/2019 dispone che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani



*triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*

- Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento della Funzione Pubblica del 17/03/2020 (G.U. n. 108 del 27/04/2020) ha individuato i valori soglia di riferimento per i limiti assunzionali degli enti locali;

Rilevato che:

- per il Comune di Santi Cosma e Damiano l'incidenza percentuale della spesa di personale è del 20,14% della spesa corrente;
- il Comune di Santi Cosma e Damiano ha rispettato i vincoli di finanza pubblica nell'anno 2020 e precedenti e che il bilancio di previsione 2020-2022 dichiara il rispetto del Pareggio di bilancio previsto dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 "Legge di Stabilità 2016";
- il Comune di Santi Cosma e Damiano non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.lgs. 165/2001.

Esaminata la proposta di delibera della Giunta comunale in oggetto, dalla quale si evince che, prima di determinare il nuovo fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, si dà atto:

- della Ricognizione annuale della presenza di personale in soprannumero e delle condizioni di eccedenza ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 16 della legge 183/2011;
- Della deliberazione da sottoporre alla Giunta comunale prima del presente atto ad oggetto: "Approvazione piano delle assunzioni per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023";
- si determina le cessazioni e assunzioni di personale per il periodo 2021-2023 così riportato negli allegati D.1), D.2) e D.3 della proposta di deliberazione n. 13 del 02.03.2021.
- Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, per quanto di competenza, il Revisore Unico, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della legge 448/2001, esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione della Giunta comunale di determinazione del piano triennale del fabbisogno e della dotazione organica periodo 2021-2023, di cui allo schema visionato e conservato agli atti.



Genzano, 8 marzo 2021

Il Revisore Unico  
Rag. Fausto Gasperini

